

LEASING

Locazione finanziaria di autoveicoli industriali e beni mobili strumentali assistita dalla "Sabatini Ter"

Decorrenza: 16 gennaio 2025

Civi Bank
GRUPPO SPARKASSE

di cui al Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2016, Decreto Beni Strumentali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Cividale Società per Azioni (in forma abbreviata: **CiviBank S.p.A.**) - Società Benefit

Sede legale: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).

Appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano. Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG.

Sito internet: www.civibank.it e-mail: info@civibank.it PEC: info@cert.civibank.it

Telefono: 0432 / 707111 Fax: 0432 / 730370

Numero di iscrizione all'Albo Banca d'Italia: n. 5758 - Codice ABI 5484-1

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine: 00249360306 - Partita IVA: 03179070218

Numero di iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi: sezione D - D000477298

Aderente al "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi"

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE
(da compilarsi in caso di OFFERTA FUORI SEDE del prodotto con Nome, Indirizzo, telefono ed e-mail)

CHE COS'È IL LEASING - LOCAZIONE FINANZIARIA DI AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E BENI MOBILI STRUMENTALI

Per locazione finanziaria si intende l'operazione posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il Cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il Cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione agli indici di riferimento espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente degli indici di riferimento; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

CHE COS'E' LA "SABATINI TER"

Il Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2016, il "Decreto Beni Strumentali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016 dà attuazione alla cosiddetta "Sabatini Ter".

Essa è un'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante erogazione di un contributo in "conto impianti", dedicato alle imprese che vogliono incrementare il proprio business, attraverso l'acquisto di nuovi impianti e attrezzature, ovvero investire in hardware, software e tecnologie digitali.

La Normativa di riferimento è costituita da:

- Art 20 del Decreto Legge 30 Aprile 2019 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n.58;
- Art. 1, comma 200 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019);

Circolare Direttoriale n. 296976 del 22 Luglio 2019;

- Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69;
- Convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MISE"), l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito "ABI"), e Cassa Depositi e Prestiti (di seguito "CDP") in data 14 febbraio 2014; Addendum (atto integrativo e modificativo della Convenzione) sottoscritto tra MISE, CDP e ABI in data 17 marzo 2016, e successivo Addendum alla Convenzione sottoscritto in data 23 Febbraio 2017;
- Decreto Legge del 24 gennaio 2015;
- Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2016;
- Circolare 14036 del 15 Febbraio 2017, integrata e modificata dalla Circolare direttoriale 17677 del 24 febbraio 2017, Circolare 22504 del 9 marzo 2017, Circolare 95925 del 31 luglio 2017.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari dell'agevolazione tutte le imprese (micro, piccole e medie) operanti sul territorio nazionale. Per beneficiare dell'agevolazione le imprese devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sono escluse le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI AI FINI DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

I finanziamenti concessi mediante l'operazione di locazione finanziaria devono essere utilizzati per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, relativi a macchine utensili e di produzione, attrezzature fisse e mobili, nonché di hardware, software e tecnologie digitali classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Il costo ammesso per gli investimenti è quello fatturato alla banca dai fornitori dei beni.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda di contributo da parte dell'impresa, e conclusi entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tal fine è presa in considerazione la data dell'ultimo verbale di consegna, o qualora previsto, di collaudo dei beni.

Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

Gli investimenti ammissibili devono essere configurabili in una delle seguenti tipologie:

- a) Creazione di un nuovo stabilimento
- b) Ampliamento di uno stabilimento esistente
- c) Diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi
- d) Trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
- e) Acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i – lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - ii – gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - iii – l'operazione avviene a condizioni di mercato.

CONTRIBUTO ED AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

A fronte del finanziamento erogato da Banca di Cividale S.p.A. mediante l'operazione di leasing finanziaria il MISE può concedere, nel caso di pieno rispetto di tutto quanto previsto dalla Normativa di riferimento, un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di 5 (cinque) anni e di importo equivalente al predetto finanziamento. Per le domande riferite ad investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciabilità e pesatura dei rifiuti è riconosciuta una maggiorazione del contributo del 30% rispetto a quanto dovuto in via ordinaria (3,575% anziché 2,75%). Tale categoria di investimenti a cui è riconosciuto un contributo maggiorato viene individuata attraverso gli allegati 6/a e 6/B della Circolare 14036 del 15 Febbraio 2017, parzialmente modificati e integrati dalla Circolare 22504 del 9 marzo 2017. Gli investimenti dichiarati dalla PMI come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, se non rientranti nelle tipologie di investimento previste dalla normativa, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono, in tal caso, essere ammessi come investimenti ordinari.

Il MISE provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le modalità tecniche di calcolo del contributo specificate nella Circolare e sul proprio sito istituzionale.

Il contributo viene considerato un Aiuto di Stato, pertanto può essere cumulato con altre forme di agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis". Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti ammissibili, in conformità all'art. 17 del regolamento GBER.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del MISE.

CARATTERISTICHE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Il finanziamento che Banca di Cividale S.p.A. potrà concedere al Cliente mediante l'operazione di locazione finanziaria, da deliberarsi solo successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda di contributo da parte dell'impresa, sarà erogato con propria provvista e non provvista CDP, e ai fini dell'ottenimento del contributo, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere deliberato a copertura degli investimenti ammissibili, e fino al 100% degli stessi;
- avere durata massima di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di consegna o, qualora previsto, di collaudo dell'ultimo dei beni oggetto dell'operazione;
- essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000,00 (ventimila) e non superiore ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni), anche se frazionato in più iniziative d'acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; il limite massimo di 4.000.000 (quattro milioni) è riferito a finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti gli investimenti ammessi dal Ministero a favore di una singola PMI a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legge 69/2013;
- essere stipulato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di ricezione del provvedimento di concessione del contributo emanato dal MISE;
- ai fini dell'erogazione, prevedere il pagamento di ciascun fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna o, qualora previsto, di collaudo dei beni;
- prevedere per il Cliente l'obbligo di esercizio dell'opzione di acquisto finale dei beni.

La concessione del finanziamento mediante l'operazione di locazione finanziaria può essere assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, salvo che l'operazione non sia rivolta ad un'impresa operante nel settore agricolo, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'80% (ottanta per cento) dell'ammontare del finanziamento.

Le richieste di garanzia del Fondo di Garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal Consiglio di Gestione di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in via prioritaria.

Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio della Banca

RISCHI SPECIFICI: DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti nella normativa di riferimento, l'agevolazione sarà revocata, in modo parziale o totale, e la banca avrà facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine/risolvere/recedere dal contratto di finanziamento.

Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la Banca comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni di rimborso del finanziamento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo della locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione. L'indice di riferimento individuato dalla Banca d'Italia per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing dell'operazione", definito come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

Di seguito sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	Da 0 a 25.000 €	Oltre 25.000 €
Tasso massimo praticato (leasing beni mobili strumentali)	16,1875%	13,3000%
Tasso massimo praticato (leasing autoveicoli industriali)	16,1875%	13,3000%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) massimo previsti dall'art. 2 della legge 108/1996 (disposizioni in materia di usura) sono esposti nel cartello di "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge antiusura" disponibili a semplice richiesta degli interessati al personale di sportello e sul sito internet della banca

Il "tasso leasing" concretamente praticato al Cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, sarà espressamente indicato in contratto.

Interessi di prelocazione, Tasso leasing, Tasso di mora, Tasso di attualizzazione

La Condittrice è obbligata a pagare il corrispettivo della locazione finanziaria per l'intera durata del contratto, nella misura ed alle scadenze indicate nei documenti contrattuali, con valuta pari alla scadenza stessa.

Sull'importo versato dalla Conduttrice alla Locatrice al momento della firma del contratto, determinato in percentuale rispetto al valore totale imponibile individuato nel Documento di Sintesi, non decorreranno interessi. Poiché il corrispettivo del contratto è stabilito in dipendenza tra l'altro dei costi di acquisto del bene e delle relative spese, noti al momento della sottoscrizione dell'atto, si conviene espressamente che qualsiasi variazione intervenisse negli stessi, a qualunque causa dovuta, anche per oscillazioni di cambi, oneri doganali, eccetera, comporterà un corrispondente conguaglio da parte della Conduttrice a titolo di aumento del primo versamento. Qualora, prima della decorrenza del contratto, la Locatrice, per qualsiasi motivo o causa, fosse tenuta ad eseguire pagamenti parziali o totali al Fornitore, su detti importi, per il periodo intercorrente dalla data di pagamento da parte della Locatrice a quella di decorrenza del contratto, verranno conteggiati canoni di prelocazione alle medesime condizioni economiche applicate al contratto. Il pagamento dei canoni di prelocazione dovrà avvenire entro i termini di liquidazione indicati nella fattura inviata dalla Locatrice alla Conduttrice. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato con le modalità che la Locatrice riterrà di adottare al domicilio della stessa, oppure presso qualsiasi altro Ente che la Locatrice si riserva di comunicare. I pagamenti la cui scadenza coincida con un giorno non lavorativo, dovranno essere effettuati all'ultimo giorno lavorativo bancario antecedente. Il pagamento dei canoni non potrà essere condizionato, sospeso o ritardato per nessuna ragione o pretesa della Conduttrice, essendo espressamente stabilito che, l'esatto e puntuale pagamento dei canoni tutti, costituisce condizione essenziale del contratto.

Ad esclusione del contratto stipulato a tasso fisso, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto è stata concordata sulla base di un piano finanziario che prevede canoni soggetti ad indicizzazione secondo i criteri di seguito descritti, e la Conduttrice si impegna fin d'ora a riconoscere ed accettare la determinazione degli adeguamenti. Definito che a) le parti assumono come indice di base per l'indicizzazione dei canoni l'indice di riferimento "media mensile tasso EURIBOR 3 mesi – 365", attualmente pari alla quotazione indicata nelle condizioni economiche ed operative del contratto di leasing, così consensualmente concordato tra le parti indipendentemente dalla sua quotazione odierna, trattandosi dell'indice di riferimento utilizzato per la formulazione del piano finanziario del contratto; b) le rilevazioni dell'indice di riferimento di indicizzazione, faranno riferimento alla media mensile delle quotazioni giornaliere dell'EURIBOR 3 mesi con divisore 365, arrotondata ai 10 centesimi superiori, così come pubblicata da "Il Sole 24 Ore" o altra fonte ufficiale di rilevazione. Ove previsto nel contratto, nel caso di rilevazione negativa il valore dell'indice di riferimento potrà essere assunto come pari a zero; c) per "periodo" si dovrà intendere la frazione di tempo, espressa in giorni, che matura ad ogni variazione del capitale residuo, come risultante dal piano finanziario originario.

L'importo dell'indicizzazione risulterà dalla seguente formula: $AI = [QRC * (IBI-IBC)*GG]/36000$ dove "AI" è l'adeguamento interessi; "QCR" è la quota capitale residuo; "IBC" è l'indice di base iniziale indicato nel contratto; "IBI" è la media mensile tasso Euribor 365-3 mesi riferita a due mesi antecedenti la scadenza del canone, rilevato e determinato secondo le modalità descritte al precedente punto "b"); "GG" è il periodo di indicizzazione.

Esempio di calcolo dell'adeguamento dei canoni per effetto della applicazione della clausola di indicizzazione:

Capitale residuo relativo al periodo antecedente quello di decorrenza dell'indicizzazione (QRC): 10.000,00€
 Indice di riferimento: EURIBOR 3 mesi – 365
 Valore vigente Euribor (IBI) pari al tasso Euribor riferito al secondo mese antecedente la scadenza del canone: 0,300
 Valore Euribor iniziale del contratto (IBC): 0,900
 Scostamento (IBI – IBC): 0,300 – 0,900 = -0,600
 Periodo di indicizzazione (GG): mensile = 30
 Adeguamento interessi (AI): $[10.000 * (-0,600) * 30] / 36000 = - 5,00 €$

L'importo derivante dall'adeguamento degli interessi sarà fatturato unitamente al canone.

Qualora sussista un giustificato motivo, la Locatrice si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni di contratto, ad esclusione dei tassi d'interesse, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385. La modifica sarà comunicata all'utilizzatore in forma scritta con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove l'utilizzatore non receda dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, l'utilizzatore ha diritto al mantenimento delle condizioni precedenti, senza applicazione di spese ed ha l'obbligo della restituzione del bene nei termini e nei modi previsti nel presente contratto.

Per ogni ritardo nei pagamenti, salva sempre la facoltà per la Locatrice di esercitare i diritti contrattualmente previsti, la Conduttrice, senza necessità di costituzione in mora, è tenuta al pagamento degli interessi moratori, in misura pari al "tasso soglia" rilevato ai sensi della L.108/1996 per le operazioni di leasing immobiliare a tasso variabile (o di leasing immobiliare a tasso fisso, qualora inferiore) decurtato di 1 %. Il tasso non può, comunque, superare il tasso – soglia previsto dalla normativa in materia di usura, e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale per le operazioni di leasing immobiliare a tasso variabile. Gli interessi di mora decorreranno da ogni singola scadenza fino al momento di effettivo pagamento. In caso di mancato, inesatto o ritardato pagamento verranno effettuate le segnalazioni in banche dati secondo quanto indicato nell'informativa Codice Deontologico e questo potrà rendere più difficile l'accesso al credito.

Il Tasso di attualizzazione da applicare nelle varie ipotesi contrattualmente previste sarà il minore fra la quotazione base dell'indice di riferimento di indicizzazione indicata nel Documento di Sintesi del contratto e la media mensile della quotazione EURIBOR 3 mesi – 365 riferita al mese precedente a quello di pagamento.

ALTRI COSTI ED ONERI ACCESSORI ED EVENTUALI APPLICABILI ALL'OPERAZIONE (Importi al netto di IVA - le percentuali sono riferite al costo totale di acquisto)

Rimborso spese per documentazione pre-contrattuale (escluse copie di documenti idonei alla stipula)	€ 0,00
Rimborso spese per documentazione pre-contrattuale idonea alla stipula	pari alle spese istruttoria
Spese istruttoria per apertura e perfezionamento pratica	3% con minimo 250,00 Euro
Operazioni in POOL – Banca Capofila	commissioni organizzazione 1,00% commissioni di partecipazione 0,25%
Spese richieste agevolative (oltre a costi vivi)	€ 1.500,00
Spese registrazione contratto (oltre a costi vivi)	€ 30,00
Spese suppletive per gestione ulteriori fornitori (costo per singolo fornitore o prestatore)	€ 50,00
Commissioni per incasso canoni - per canone	€ 10,00
Spese liquidazione note di credito	€ 10,00

Spese per variazioni domiciliazioni SDD	€ 12,00
Spese per invio comunicazioni periodiche ai fini della normativa sulla Trasparenza e relativi prospetti contabili (in forma cartacea)	€ 1,00
Spese per invio comunicazioni periodiche ai fini della normativa sulla Trasparenza e relativi prospetti contabili (in forma elettronica)	€ 0,00
Spese per invio comunicazioni varie	€ 15,00
Spese per rilascio copia documenti	€ 100,00
Spese per aggiornamenti contrattuali o modifiche amministrative	€ 500,00
Spese per gestioni amministrative varie relative al contratto	€ 500,00
Spese per cessione contrattuale a carico del cedente	€ 500,00
Spese per cessione contrattuale a carico del cessionario	€ 1.000,00
Spese per rilascio dichiarazioni, procure (oltre ai costi vivi)	€ 200,00
Spese per gestione straordinaria assicurazione e relative comunicazioni	€ 200,00
Spese per gestione danni/sinistri	€ 300,00
Spese di gestione per ogni insoluto	€ 25,00
Interessi di mora	tasso limite massimo risultante dalle rilevazioni trimestrali effettuate ai sensi della legge 108/96, per la categoria leasing immobiliare a tasso variabile, diminuito di un punto percentuale
Spese per consulenze legali relative a gestioni particolari del contratto o del bene (oltre ai costi vivi)	€ 517,00
Spese per recupero crediti (oltre ai costi vivi)	15,00% dell'importo di credito con minimo 100,00 euro
Spese di chiusura pratica riscatto a scadenza contratto	€ 100,00
Spese di chiusura pratica riscatto anticipato rispetto a scadenza contratto	€ 200,00
Spese per operazioni con pubblici registri (var. anagrafiche – oltre costi vivi)	€ 250,00
Spese per trascrizione al PRA (con cancellazione Locatario e aggiornamento carta di circolazione per cessione veicoli soggette ad IVA, oltre a imposte, bolli ed altri costi vivi)	€ 300,00
Spese autentica notarile atto di vendita (oltre a costi vivi)	€ 50,00
Spese per rilascio autorizzazioni a circolare e procure autenticate (oltre a costi vivi)	€ 50,00
Spese comunicazione relative a infrazioni stradali (oltre ai costi vivi)	€ 10,00
Spese gestione contravvenzioni e ammende varie (oltre a importo contravvenzione e ammenda)	€ 10,00
Spese perizie/valutazioni tecniche (escluse parcelle tecnici esterni)	€ 600,00
Abi Rev	€ 100,00

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

Il contratto non prevede la facoltà di recesso da parte della Condittrice, salvo il caso di variazione unilaterale del contratto da parte della Banca.

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R presso Banca di Cividale S.p.A. all'indirizzo: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 - 33043 Cividale del Friuli (UD), o per via telematica all'indirizzo e-mail ufficioreclami@civibank.it oppure all'indirizzo PEC ufficioreclami@cert.civibank.it.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF) consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Se il cliente intende invece ricorrere all'autorità giudiziaria, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28), presentando istanza:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR consultando il sito www.conciliatorebancario.it
- oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'ABF.

LEGENDA

Canone	Il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.
Condittrice o Utilizzatore	Il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
Foro competente	E' l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
Locatrice o Concedente	L'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.

Opzione finale di acquisto o di proroga	La facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito. In caso di mancata adesione all'opzione di acquisto il Locatario ha l'obbligo di restituire i beni.
Indice di riferimento	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
Tasso di mora	Il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso leasing dell'operazione	Il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.
Valuta	La data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.